

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

**Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.**

## **Art. 50**

(2)(5)(6)(7)

Al fine di sopperire all' onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.

(1)(3)(4)

Note:

- 1** Parole sostituite al secondo comma da art. 37, primo comma, L. R. 35/1979
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 45/1980
- 3** Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
- 4** Integrata la disciplina del secondo comma da art. 51, terzo comma, L. R. 55/1986
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, L. R. 50/1990
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 143, L. R. 50/1990
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002